

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1964

(25^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modificazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali » (650) (D'iniziativa del senatore Roselli) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 514, 518, 525
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	517, 519
BONACINA	517, 518, 519, 520, 521, 525
BOSSO	516, 517, 522, 525
FORTUNATI	515, 518
FRANZA	524
LO GIUDICE	523, 524
MARTINELLI, <i>relatore</i>	514, 516, 518, 519, 520 521, 522, 523, 524
RODA	516, 521
ROSELLI	516, 517, 521, 523, 524
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	521, 522

« Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale assunto sino al 15 maggio 1964, nei servizi dell'Amministrazione centrale del

Ministero del tesoro e nei reparti dei danni di guerra delle Intendenze di finanza » (705) (D'iniziativa del deputato Iozzelli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 526, 527, 528, 531
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	526, 528, 529, 530, 531
CENINI	528
FRANZA	528
MAIER	528, 530, 531
MARTINELLI, <i>relatore</i>	526, 527, 529
PELLEGRINO	527, 528
PIRASTU	527, 528

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Maier, Mammucari, Martinelli, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Roselli, Salari, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Salerni e Stirati

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)25^a SEDUTA (1° ottobre 1964)

sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Giancane e Sellitti.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi e per il tesoro Belotti.

M A I E R , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Roselli: « Modificazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali » (650)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Roselli: « Modificazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R T I N E L L I , *relatore.* Il disegno di legge n. 650, che il nostro valoroso collega senatore Roselli ha presentato, si propone, nel suo fine generale, di agevolare i finanziamenti connessi alla legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardante il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali. Si tratta di un disegno di legge la cui efficacia si estende sino all'anno 1999, ed è quindi opportuno che, tenuto conto anche delle attuali ristrettezze di carattere finanziario, esso venga perfezionato il più possibile nel suo funzionamento.

Detto disegno di legge si compone di due articoli. Il primo dispone che alle obbligazioni emesse dalla società concessionaria per la costruzione e l'esercizio delle autostrade (una società particolarmente prevista dall'articolo 16 della legge n. 729 che ora ho ricordata e che è una società nella quale il controllo dell'IRI è determinante), assistite dalla garanzia dell'Istituto per la ricostruzione industriale, siano estese le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, numero 51, il quale stabilisce che fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato

a fare anticipazioni sono ammesse di diritto le obbligazioni emesse dall'IRI o che siano assistite dalla garanzia dell'IRI.

Dunque, qual'è l'oggetto dell'articolo 1? Quello di permettere che le obbligazioni emesse da questa società prevista dall'articolo 16 della legge n. 729 possano essere stanziare — come si dice nel gergo bancario — al fine di attingere anticipazioni.

L'articolo 2 stabilisce che si applichino a tutti i mutui, della durata massima di 30 anni, contratti in Italia e all'estero dalle società concessionarie di costruzione e di esercizio di autostrade, le disposizioni previste dall'articolo 8 della citata legge n. 729.

Che cosa dispone, in realtà, l'articolo 8? Dispone che per gli interessi relativi alle obbligazioni emesse dagli enti e società che hanno ottenuto la concessione per la costruzione e l'esercizio di autostrade, vi sono delle esenzioni; e queste esenzioni riguardavano ogni tipo di imposta o tassa.

Con una legge successiva, del 4 novembre 1963, n. 1464, le stesse agevolazioni sono state estese agli interessi relativi ai mutui, non solo alle obbligazioni, che gli enti e società concessionarie delle autostrade avessero contratto con gli istituti di credito particolari indicati dalle citate leggi, che sono i consueti grandi istituti di diritto pubblico. Li elenco: si tratta del Consorzio di credito per le opere pubbliche, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, dell'Istituto mobiliare italiano, delle Casse di risparmio, dei Comitati di credito su pegno di prima categoria, delle Sezioni opere pubbliche di istituti di credito.

Che cosa si propone l'articolo 2 del disegno di legge Roselli? Di estendere ulteriormente questi benefici, inizialmente previsti per gli interessi delle obbligazioni, successivamente estesi ai mutui contratti con gli istituti di credito che ora ho nominato, agli interessi dovuti per debiti contratti con istituti diversi da quelli previsti dalla citata legge. In parole povere, se, come io mi auguro, il disegno di legge proposto dal nostro collega Roselli sarà approvato, le società concessionarie di costruzione ed esercizio di autostrade, comunque si procurino i capitali necessari, usufruiranno delle agevolazioni

che in un primo momento la legge n. 729 accordava solo per gli interessi delle obbligazioni. Debbo dire che il Ministero del tesoro ha espresso, sia per l'articolo 1 che per l'articolo 2, il suo pieno consenso, mentre il Ministero delle finanze, la cui competenza riguarda esclusivamente l'articolo 2, ha espresso un parere contrario. Il parere contrario è motivato dalla considerazione generale che occorre quanto meno non estendere l'area delle esenzioni e agevolazioni fiscali. Ma siccome qui siamo nel quadro di una politica che è governata da una legge la cui efficacia durerà fino al 1999 è evidente la difficoltà che verrebbe a crearsi, anche al di fuori della situazione attuale, qualora le agevolazioni, che hanno per fine di rendere possibile a queste società concessionarie di attuare le opere che la legge si propone, fossero limitate esclusivamente agli interessi sulle obbligazioni e agli interessi sui mutui contratti con istituti di diritto pubblico. E siccome è evidente questa difficoltà, mi permetto pregare la Commissione, non per mancanza di riguardo, ma per ragioni di coerenza del provvedimento, di superare il suddetto parere negativo, che avrebbe dovuto essere, caso mai, eretto a trincea della non estensione delle aree di esenzione in sede di discussione della legge n. 729; oggi, viceversa, si tratterebbe esclusivamente di applicare quel principio di esenzione che allora fu stabilito. E così, con queste succinte considerazioni, mi permetto di raccomandare ai colleghi della Commissione di voler approvare il disegno di legge in esame.

F O R T U N A T I . Voi sapete che quando fu discusso il disegno di legge che poi divenne la citata legge n. 729, noi comunisti sollevammo delle eccezioni che qui non possiamo che confermare. Mi pare che un certo sviluppo si sia avuto nell'espansione economica, sia per quanto riguarda il settore industriale che quello dei consumi. Allora l'attenzione fu rivolta alla priorità che si dava praticamente al consumo delle automobili, e quindi a un certo tipo di consumi indotti con evidenti distorsioni per quanto riguardava altri tipi di investimenti. E quindi, da questo punto di vista, dovremmo dire che, come siamo stati contrari, al-

lora, al provvedimento, dovremmo essere, oggi, pregiudizialmente contrari a questo.

Il provvedimento però, secondo me, qui va considerato in questi termini: o si tratta, a un certo momento, di frenare, bloccare, fare in modo che, a un certo punto, il programma autostradale previsto abbia una battuta di arresto, e allora è chiaro che, se si entrasse in quest'ordine di idee, la discussione si sposterebbe. Ma allo stato di fatto mi sembra che quel programma non sia stato modificato, e non v'è dubbio che da questo punto di vista il senatore Roselli pone un problema di esigenza di coordinamento razionale; tanto più che si tratta, praticamente, di attività che sono collegate sostanzialmente con imprese pubbliche, imprese dell'IRI, o con iniziative a cui altri enti pubblici sono collegati, talvolta di regioni a statuto speciale, oppure provincie e comuni. Quindi, da questo punto di vista, io debbo riconoscere che vi è un'esigenza coordinatrice che risponde a un criterio di razionalità nell'ambito di quella scelta; ed è con questa precisazione che noi partecipiamo alla discussione, in modo che risulti chiaro che queste nostre dichiarazioni non vogliono rimettere in discussione quello che noi abbiamo già dichiarato nell'ambito della scelta principale; cioè occorre pervenire — salvo eventualmente riesaminare questa materia nell'ambito della programmazione — ad un coordinamento più razionale, perchè è chiaro che nel momento stesso in cui si effettuano investimenti di questo tipo, già decisi, sorgono alcuni inconvenienti che devono essere affrontati e risolti organicamente. Non credo che sia semplicemente possibile, come si è detto spesso, non dare incentivi e aggravare la produzione di certi beni perchè il problema sia risolto, nel senso di trasferire investimenti per un certo tipo di produzione ad altre produzioni, altrimenti è chiaro che sorgerebbero grosse complicazioni. Per esempio, se a un certo momento entra in crisi la Fiat, dobbiamo pensare al problema del ridimensionamento della Fiat e nello stesso tempo dobbiamo pensare all'attività produttiva con la quale deve essere colmata la lacuna così creatasi. E quindi riteniamo che il problema di equiparare le aziende autostradali colle-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

25ª SEDUTA (1º ottobre 1964)

gate con l'IRI o con altri enti pubblici ad altre aziende che godono già di determinate agevolazioni, risponde, da questo punto di vista, a una razionalizzazione di tutto il sistema che a suo tempo è stato scelto.

R O D A . Avevo chiesto la parola per dichiarazione di voto e per fare una considerazione molto semplice: l'articolo 1, per mio conto, può anche passare. È una questione che riguarda unicamente il Tesoro. Siamo di fronte a un parere favorevole del Ministero del tesoro che ha esaminato queste obbligazioni emesse da enti privati che hanno un loro bilancio autonomo, che dovrebbero pagare, come io penso pagheranno, le imposte sugli utili di bilancio, se questi utili figureranno; assimilare le obbligazioni di questi enti, chiamiamoli così « spuri », alle obbligazioni IRI è già una concessione, per quanto riguarda i crediti da parte degli istituti di emissione. Questa è una questione, ripeto, che riguarda il Tesoro e nella quale io non voglio entrare.

Però assolutamente la mia parte dovrà votare contro l'articolo 2.

Prima di tutto, in via generale, noi ci troviamo di fronte a un momento particolare: l'altro giorno abbiamo votato in Aula l'aumento delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, fra le quali in primo piano, giustamente, l'aliquota della categoria A. Ma se ho ben capito, per quel che concerne le obbligazioni, quelle emesse da questi istituti sono già esonerate, per la legge citata del 24 luglio 1961, n. 729, dal pagamento della ricchezza mobile in categoria A. Si tratta di estendere questa agevolazione anche ai mutui, il che mi sembra eccessivo.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Ai mutui contratti con chicchessia, perchè per i mutui contratti con gli istituti di credito di diritto pubblico l'esenzione è già ammessa.

R O D A . È chiaro che queste società private, che hanno un bilancio autonomo, fruiscono di esenzioni tributarie per quanto riguarda la ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni da esse società emesse. E come se non fosse bastevole questo, ora

un'agevolazione di questo tipo la si vuol estendere anche a dei mutui, che possono essere mutui privati, che possono andare fino a trent'anni, mutui che queste società concessionarie possono accendere sia nell'interno del Paese che all'estero. Un'agevolazione di questo tipo a me sembra assolutamente eccessiva e fuori luogo.

Ecco il motivo per cui la nostra parte voterà contro, anche per il clima che si va caratterizzando nel nostro Paese. Siamo di fronte a un aumento di aliquote di ricchezza mobile. Mentre si chiedono nuovi sacrifici, giustamente, per certi tipi di reddito, a tutta la Nazione, si vogliono estendere delle agevolazioni che sono soggettive, non oggettive, con ciò ampliando quella vasta selva delle esenzioni vuoi oggettive, vuoi, purtroppo, soggettive — dalle quali il Vaticano non è escluso — che deliziano il nostro Paese; il che mi sembra eccessivo.

B O S S O . Vorrei fosse chiarito subito se il proponente senatore Roselli intenda rinunciare o no all'articolo 2 del suo disegno di legge.

R O S E L L I . Io sono sempre per la miglior soluzione possibile e, comunque, non certo contro il Governo, per cui non intendo assolutamente creare delle difficoltà. Lo scopo che desideravo raggiungere era di parificare, sul piano dell'esenzione di cui già godono i privati e gli enti locali, anche l'IRI. Tuttavia, tenuto conto del fatto che già con la disposizione dell'articolo 1 si viene ad agevolare l'IRI — in quanto, in mancanza di liquidità, esso può attingere altrove capitali, sempre, ovviamente, col consenso del Comitato del credito, così come opportunamente fa ora rilevare il relatore, senatore Martinelli —, se l'articolo 2 dovesse sollevare delle difficoltà e lo stesso Governo insistesse sulla sua soppressione, sarei disposto a ritirarlo. Sia ben chiaro, comunque, che esso era stato suggerito dalla convinzione di favorire l'IRI e soprattutto lo sveltimento dell'esecuzione della rete autostradale nel sud, facendo gli interessi di Reggio Calabria e Bari.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

25ª SEDUTA (1º ottobre 1964)

BONACINA. Anche con mutui esteri?

ROSELLI. Sì.

BONACINA. Credo non sia proprio il caso di parlare di mutui esteri a favore di Reggio Calabria e Bari.

ROSELLI. Può darsi che nel giro delle sovvenzioni si facciano anche gli interessi di Reggio Calabria e Bari con capitale estero.

BOSSEO. Il senatore Roselli si preoccupa del Sud: ebbene, io mi preoccupo del Nord. Ed allora gli pongo una domanda: una società mista, per esempio formata da capitale privato e da un ente pubblico, se contrae un mutuo all'estero, gode ugualmente di facilitazioni?

ROSELLI. Per mutui all'estero, no.

BOSSEO. Ebbene, proprio per le stesse ragioni pregiudiziali avanzate dal senatore Fortunati, ossia per la opportunità di non gravare lo Stato di spese da dirottare verso altri settori, e tenuto conto che problemi molto gravi, riguardanti il finanziamento di opere importanti per le comunicazioni della nostra regione, sono stati risolti in sede locale, attraverso gli sforzi di enti e di privati, mi permetto di insistere sulla necessità del mantenimento dell'articolo 2 del disegno di legge in esame. Esso, infatti, è estremamente importante, in un momento di difficoltà del credito come quello attuale, per assicurare il finanziamento di opere già approvate e i cui lavori sono stati già iniziati; opere estremamente importanti, fondamentali per l'economia delle nostre regioni. Quindi noi, pur riconoscendo la maggiore importanza dell'articolo 1, facciamo oggetto di posizione pregiudiziale l'impegno di mantenere l'articolo 2.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Devo far lume alla Commissione sulla divergenza determinatasi tra l'orientamento del Ministero delle finanze e quello del tesoro in ordine all'articolo 2

del disegno di legge in discussione. Il Ministero del tesoro non può non tenere conto delle ragioni di principio che sono state prospettate dal Ministero delle finanze e ricordate poc'anzi dagli onorevoli senatori intervenuti nella discussione. La preoccupazione del Tesoro era ed è di aiutare una società sottoposta al controllo dell'IRI per la realizzazione di un programma di opere il quale comporta, evidentemente, investimenti per somme tanto più notevoli in relazione alle difficoltà creditizie del mercato finanziario attuale. Il Ministero del tesoro, che a volte riesce a risparmiare in una direzione ma poi viene costretto a intervenire in qualche altra, è sovente portato a non sopravvalutare determinate argomentazioni.

In sostanza, qual è lo spirito dell'articolo 2 del disegno di legge in esame? Agevolare — in un momento di difficoltà creditizie — la provvista di fondi da parte di società dell'IRI per la realizzazione del programma autostradale già concertato e approvato. Il senatore Fortunati ha richiamato una opposizione di principio alla scelta generale fatta in precedenza dal Parlamento; però subito dopo ha riconosciuto obiettivamente che oggi ci troviamo in una situazione di fatto per cui la scelta operata comporta l'investimento di somme ingenti.

Dal canto suo, il Ministero delle finanze giustamente sottolinea il principio di non estendere agevolazioni proprio quando è in corso un provvedimento per attuarne la revisione, mentre il Ministero del tesoro, conscio della necessità di non lasciar mancare i mezzi alle società operanti nel settore autostradale e, per altro verso, assillato dalle difficoltà di natura creditizia che tutti quanti conoscono, assume inevitabilmente una posizione diversa. Ecco, quindi, spiegata la natura e le ragioni della divergenza di vedute tra i due Ministeri.

BONACINA. Per quanto concerne l'articolo 1, mi associo alle dichiarazioni del senatore Roda, anche se non si può tacere che già con la legge n. 729 del 24 luglio 1961 furono consentite eccezioni notevoli, che formarono oggetto di un attento esame

nella relazione di minoranza presentata dal Gruppo socialista.

In ordine all'articolo 2, il problema si pone soprattutto per alcune società concessionarie dell'IRI, le quali dovrebbero essere aduttrici di autostrade verso i transiti alpini. Ovviamente, il capitale estero si indirizzerà a facilitare la costruzione di autostrade per i transiti alpini e chi ci rimetterà — tanto per restare nel solo ambito autostradale — sarà la viabilità del Mezzogiorno, di incrementare la quale il capitale straniero non ha alcun interesse.

Ma vi è una seconda considerazione che vorrei rivolgere al Ministero del tesoro, le cui argomentazioni sono certo fondate dal punto di vista dell'alleggerimento fiscale. Non dimentichiamo che siamo nella prospettiva della programmazione e se non erro il progetto di piano quinquennale, che non rappresenta ancora un piano di Governo, ha subito un arresto per quanto concerne l'ambiziosa visione di costruzioni autostradali, in dipendenza della valutazione del complesso delle necessità del Paese, del censimento delle risorse disponibili e degli impegni sociali preminenti. Che cosa si fa allora? Per risolvere un problema congiunturale di finanziamento delle autostrade, che deve però essere inquadrato nel più ampio problema di compatibilità del piano autostradale, andiamo a facilitare finanziamenti della natura di quelli che scaturiscono dal provvedimento in discussione, pur sapendo che abbiamo necessità di ricorrere al capitale estero, oltre che a quello italiano, per soddisfare progetti che non vedo affatto inquadrati in un piano logico.

Ecco il motivo di fondo, la considerazione politico-economica assai più penetrante e che prescinde dalla valutazione del programma, che si deve fare del piano autostradale; ecco la ragione per la quale dell'articolo 2 non si dovrebbe più parlare e per cui il Gruppo al quale appartengo si dichiara contrario all'articolo stesso.

F O R T U N A T I . Vorrei rivolgere una domanda al relatore: se ben ricordo, la scelta principale contro cui noi ci battiamo attribuisce all'IRI e alle società dell'IRI un certo tipo di costruzioni autostradali...

B O N A C I N A . Una certa rete.

F O R T U N A T I . Anche quelle del Mezzogiorno?

M A R T I N E L L I , *relatore*. L'articolo 1 della legge 24 luglio 1961, n. 729 dice testualmente: « La costruzione e l'esercizio delle autostrade che non siano già state concesse a norma della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono disciplinati dalla presente legge, ferme restando le facoltà dell'ANAS di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59. Non meno del 40 per cento del complesso degli stanziamenti relativi alla costruzione rispettivamente delle autostrade, delle strade di grande comunicazione e raccordi, di cui alla presente legge, deve essere destinata al Mezzogiorno d'Italia ».

Vi è poi l'articolo 16 che dice: « La costruzione e l'esercizio delle autostrade Milano-Napoli, Firenze-Mare, Milano-Brescia, Milano-Laghi, Como-Chiasso, Serravalle-Genova, Genova-Savona, Genova-Sestri Levante, Padova-Bologna, Bologna-Canosa, Roma-Civitavecchia, Napoli-Bari sono concessi a una società per azioni al cui capitale sociale l'Istituto per la ricostruzione industriale partecipa direttamente o indirettamente almeno con il 51 per cento ».

P R E S I D E N T E . E indirettamente vuol dire attraverso altre società.

B O N A C I N A . In quel 40 per cento c'è un artificio perchè sappiamo che la Napoli-Reggio Calabria, senza pedaggio, sarà finanziata interamente a carico del bilancio statale.

P R E S I D E N T E . Vorrei esporre una mia idea personale, come membro della Commissione. Trovo pericolosa la norma di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame, perchè, se si tratta di esenzioni date per emissione di obbligazioni, esiste un controllo preventivo, si può dire permanente, anche durante l'esecuzione del provvedimento, e quindi sappiamo che tali somme vengono destinate solo allo scopo dichiarato: sappiamo quanto dura l'obbligazione, quanto si paga di interesse e così via; se però la fa-

coltà viene estesa a tutti indistintamente i mutui che si contraggono sia all'interno che all'estero, chi potrà vigilare sul loro esito? Per esempio, una società contrae mutui all'estero di 100, 300 milioni, un miliardo, come si fa a controllare quanto di tale somma viene effettivamente destinato alle autostrade e quanto invece ad altri scopi? Per tale motivo ritengo sia opportuno, anche in omaggio all'attenzione vigile che presta il Ministero delle finanze, di limitarci all'articolo 1 e di non estendere facoltà veramente pericolose. Fin che si rimane nell'ambito dell'IRI e delle società che operano sotto il suo controllo, abbiamo la garanzia della vigilanza dello Stato: le obbligazioni sono emesse dopo esame da parte del Comitato del credito e risparmio, previa valutazione delle istanze, necessità, possibilità, e quindi esiste un controllo che garantisce lo Stato da eventuali sorprese. Ma per i mutui su capitali esteri lo Stato non avrà la possibilità di controlli, per cui c'è da chiedersi sin d'ora: che uso potrà essere fatto dei fondi? Ecco il motivo per cui mi permetto di far rilevare al proponente senatore Roselli — il quale peraltro ha già affermato di non farne una questione pregiudiziale, — e al relatore l'opportunità, a mio giudizio, di limitare il provvedimento all'articolo 1.

B E L O T T I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero fare, alla giusta osservazione dell'onorevole Presidente, una sola puntualizzazione, e cioè che per quanto riguarda la contrazione di mutui esiste l'Ispettorato per l'esercizio del credito, il quale è chiamato direttamente in causa. Perciò non è fondata la deprecata prospettiva connessa alla possibilità di stipulare qualsiasi mutuo, senza controllo.

In secondo luogo, c'è da rilevare che tutto è sempre legato a un piano di costruzioni con attribuzione dei lavori; di fronte a tale piano esistono determinate esigenze di carattere finanziario attinenti agli impegni di attuazione. Non è che ciò costituisca una garanzia al cento per cento; però indubbiamente rappresenta un limite a quella che, nelle parole del Presidente Bertone, poteva sembrare una specie di forma di pericolosa facoltà di inde-

bitarsi in ogni direzione, senza alcun controllo. Non so se queste spiegazioni siano sufficienti a modificare il parere della Commissione sull'articolo 2.

Al senatore Bonacina, che nel sostenere le proprie argomentazioni si è rifatto a quanto ha detto il senatore Fortunati circa la scelta principale, ossia al fatto che il consumo di automobili porta con sé fatalmente un'espansione poderosa della spesa per opere pubbliche, devo dire che si tratta di un problema che verrà in discussione in sede di programmazione. Nel momento attuale può anche essere giusta la preoccupazione di non andare avanti con un complesso di agevolazioni che potrebbero poi metterci di fronte ad una diversa scelta sul piano generale; tuttavia si tratta di preoccupazioni che trascendono il contenuto del provvedimento in discussione.

B O N A C I N A. Tutta la situazione economica è depressa e oppressa dalla preesistenza di pressioni le quali, poi, hanno influenza sulle scelte. Se andiamo a favorire ulteriormente pressioni di tale natura, è chiaro che ad un certo momento ci troveremo di fronte a grossi ostacoli.

B E L O T T I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ad ogni modo, la scelta principale sarà discussa in sede di programmazione. Nel momento presente non posso che confermare che il Ministero del tesoro si rimette alle decisioni della Commissione non facendo alcuna insistenza per l'approvazione dell'articolo 2 del disegno di legge in esame.

M A R T I N E L L I, *relatore*. Non essendo io il presentatore del provvedimento e avendolo sottoposto alla mia analisi soltanto ieri mattina, non ho un motivo particolare per sostenerlo, qualora il proponente senatore Roselli intenda recedere in tutto o in parte dal suo proposito. Ciò premesso, dividerò in due parti le mie risposte a coloro che sono intervenuti nella discussione: la prima riguarda l'articolo 1, sul quale mi sembra che non sia stata fatta opposizione. In definitiva, si può dunque dire che tale

articolo sia accettato da tutta la Commissione. Vi è stata, è vero, l'eccezione del senatore Fortunati, peraltro non riguardante specificamente il disegno di legge in discussione, ma richiamante le eccezioni sulla scelta che fu fatta in occasione dell'esame del provvedimento poi divenuto legge 24 luglio 1961, n. 729, in quanto esso opererebbe in senso turbativo di una politica di contenimento dei consumi. Mi permetto di far osservare soltanto che è lo sviluppo industriale e sociale del Paese a richiedere una rete di gran lunga maggiore di autostrade; e se è vero che anche le autostrade possono indurre alla crescita di un certo tipo di consumo, è però vero che l'autostrada è, innanzitutto, uno strumento di sviluppo industriale, economico e sociale.

Per quanto riguarda l'articolo 2, le eccezioni sono venute dai senatori Roda e Bonacina e dal nostro illustre Presidente Bertone. Il senatore Roda, se non ho compreso male, ha definito eccessiva l'agevolazione che in questo modo si accorderebbe ai privati che metterebbero a disposizione i mezzi; eccessiva questa agevolazione perchè permetterebbe a una certa quantità di capitali privati di ottenere, per esempio, l'esenzione degli interessi da quell'imposta di ricchezza mobile che il Governo ha aggravato soltanto qualche settimana fa. Ma qui bisogna tornare anche a valutare se il fine della legge merita sacrifici o meno. Si tratta di eseguire quelle opere pubbliche...

B O N A C I N A . È un ragionamento arcaico. Queste opere pubbliche vivono dello sviluppo economico.

M A R T I N E L L I , relatore. Io sarò certamente arcaico, senatore Bonacina, ma mi vanto di essere arcaico in questo modo. La prego di venire in Lombardia a esaminare se eventuali autostrade per lo Stelvio e per Spluga agevolerebbero o no lo sviluppo economico. In ogni modo sono un arcaico, ma che sostiene a testa alta queste opinioni al fine di agevolare l'esecuzione di quelle opere pubbliche che un Governo del 1961 ha ritenuto così importanti che le ha programmate, almeno come sforzo dell'azione pub-

blica, fino al 1999, cioè per i nostri figliuoli già adulti e fors'anche per qualche nipote. Ora si tratta di attirare i capitali. È vero che si è detto che questi capitali (mi sembra che queste considerazioni siano state fatte dal senatore Roda o dal senatore Bonacina), stranieri, in questo caso, non si indirizzerebbero ad agevolare le autostrade del Sud, ma evidentemente si limiterebbero — così si ritiene — a finanziare altre autostrade più connesse con ragioni di sviluppo o di attesa economica dei Paesi esteri. Però se noi siamo in una fase nella quale i capitali non ci sono per molte cose e una parte di questi capitali ci vengono dall'estero, supponiamo per fare un'autostrada nel Nord, è evidente che resterà maggiore disponibilità di capitali interni da indirizzare al Sud.

Debbo però dire che anche l'invocazione fatta nello schema generale che correntemente passa sotto il nome di schema dell'onorevole Giolitti, dice questo: « Nel riesame dei progetti stradali ed autostradali l'azione pubblica (quindi è convenuto che è utile un'azione pubblica nel campo della costruzione di autostrade) dovrà evitare che investimenti nelle autostrade pregiudichino l'adeguamento alla viabilità delle strade ordinarie e che venga data alle autostrade un'impostazione di tipo ferroviario tesa soltanto al congiungimento rapido di centri molto distanti. Si dovrà inoltre tener conto della funzione propulsiva che le autostrade, ma ancor più l'estensione di una rete di strade di scorrimento locale e regionale riveste per il Mezzogiorno ». Ancor più: ma « ancor più » non vuol dire che non si tenga alle autostrade. Qui si sostiene questo concetto: che non si deve pensare solo alle autostrade, ma si deve evitare che il grande quadro delle autostrade possa pregiudicare l'adeguamento alla viabilità delle strade ordinarie, e che non si deve pregiudicare la funzione ferroviaria. Ma queste autostrade sono uno strumento di notevole importanza per lo sviluppo del Paese.

Mi sono riletto tutto ciò quando ho sentito il senatore Bonacina parlare di arcaicità del concetto che le autostrade siano un elemento propulsivo, per lo sviluppo economico: si vede che anche l'onorevole Giolitti è

« arcaico » per il senatore Bonacina ... Io ritengo dunque che se per fare un'autostrada occorrono dei capitali, se questi capitali debbono essere attratti qualora non ne abbiamo abbastanza nel nostro Paese, se vengono dall'estero, questo esperimento di attirare capitali per fare, ripeto, opere pubbliche che sono indicate nel quadro di una programmazione, ritengo debba essere fatto, tutt'al più inserendo la clausola della temporaneità.

B O N A C I N A . La citazione è del tutto incompleta, perchè concerne l'enunciazione del principio generale. Quando dal principio generale passiamo all'attuazione, nel piano Giolitti c'è tanto d'indicazione: questo si deve fare, quest'altro non si deve fare.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Però se avessi sotto mano quel volume, potrei dimostrarle che ci sono cose notevolmente difformi da quelle che lei sostiene.

Volevo quindi dire: tutt'al più si introduca un concetto di temporaneità, stabilendo che per tre anni, per cinque anni, i mutui che sono contratti da questa società, soltanto per questo fine, godono di tali esenzioni.

R O D A . E le proroghe, che sono facilissime ad ottenere?

M A R T I N E L L I , *relatore*. Allora se entriamo in quest'ordine di idee...

C'è poi un'obiezione fatta dal nostro illustre Presidente circa l'afflusso di capitali dall'estero, perchè per i capitali italiani, ripeto, c'è una politica che, quanto meno, è regolata attraverso l'IRI. Coordinatore di tutta questa politica dell'IRI è il Ministero delle partecipazioni statali, che ogni anno presenta al Parlamento un suo piano di programmazione, e noi abbiamo la possibilità di leggerlo, discuterlo, contestarlo o approvarlo. La verità è che in questa sede ogni anno noi abbiamo la possibilità di dire all'IRI di evitare certe forme di finanziamento, se lo vogliamo.

Per quanto riguarda i capitali che affluiscono dall'estero, a parte che la nostra bilancia dei pagamenti si è raddrizzata in buona par-

te per l'afflusso dei capitali dall'estero — altrimenti noi avremmo avuto ancora centinaia di miliardi di disavanzo —, se questi capitali si inseriscono in modo consolidato, perchè si tratta di mutui, danno un'agevolazione non fittizia alla nostra bilancia dei pagamenti. Ma poi, ha ricordato il senatore Roselli, vi è l'Ispettorato del credito; ed io direi anche l'Ufficio italiano cambi, che è in connessione diretta con la Banca d'Italia e che è in grado, in ogni momento, di valutare se si tratta di una politica ponderata o meno e conseguentemente è in grado, in ogni momento, di permettere l'introduzione di quelle rettifiche, di maneggiare quelle leve che consentono di evitare dei danni da questo afflusso di capitali esteri.

Concludendo, io dico all'onorevole proponente che si esprima lui circa il mantenimento o meno di questo articolo 2; ma a me sembra che l'articolo 2, nel quadro della politica di agevolazioni della legge n. 729, sia in diretta connessione con l'articolo 1 e che, secondo quella razionalità che ha ricordato anche il senatore Fortunati, anch'esso debba essere approvato.

R O S E L L I . Io mi rimetto al Governo.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli colleghi, il senatore Martinelli, nel presentarvi questo disegno di legge, ha ricordato l'atteggiamento negativo del Ministero delle finanze dicendo che si tratta della consueta posizione che assume questo Ministero quando gli vengono richieste agevolazioni fiscali. Ciò deriva soprattutto dal fatto che, da una parte, il Ministero è stimolato a rivedere le agevolazioni fiscali nel nostro Paese aumentano di giorno in giorno. Del resto ne abbiamo una prova immediata: questa mattina abbiamo aperto i nostri lavori introducendo nuove agevolazioni fiscali sia riguardo al reddito dominicale sia riguardo ai trasferimenti di beni agrari. Quindi noi contraddiciamo ogni giorno i propositi con i fatti. Mi pare che sia stata fatta un'elencazione delle agevolazioni concesse in questo dopoguerra; non cito la cifra perchè non la ricordo esattamente, però si tratta di diverse migliaia di agevolazioni fi-

scali introdotte dal 1948 a tutt'oggi. Allora c'è prima di tutto una questione di politica generale, di *iter* politico. Vogliamo procedere su questa strada o no? È chiaro che mentre diciamo di no, facciamo esattamente il contrario di ciò che diciamo. Quindi al Ministero delle finanze lasciategli portare almeno questa bandiera abbrunata delle agevolazioni fiscali ogni qualvolta si presenta no richieste del genere, vuoi per iniziativa parlamentare, vuoi per gli immancabili emendamenti su ogni legge che in genere, se non ricordo male, tendono quasi sempre a ridurre e mai a far aumentare il gettito. Ciò posto, rimando quindi alla coscienza di ciascuno di valutare se veramente non dobbiamo essere catalogati, almeno un poco, come coloro che predicano bene... e il resto lo lascio dire a voi.

Riassumendo, è in corso di attuazione il piano autostradale previsto dalla legge numero 729, e programmato fino al 1999. Il relazione a questo, noi siamo ora dinanzi alla richiesta di un'agevolazione fiscale a carattere permanente, che permetterà cioè alla Società delle autostrade di vivere fino al 1999. Quindi, approvando l'articolo 2 di questo disegno di legge, si introdurrebbe un'agevolazione di carattere permanente. Qualche motivazione che qui ho sentita fa riferimento alle difficoltà creditizie che il mercato attualmente presenta; e quindi sarebbe una motivazione di natura — speriamo — del tutto contingente, a giustificare un'esenzione di natura permanente.

B O S S O . Il mutuo si contrae adesso.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma qui non sono indicati limiti di tempo. Ciò significa che, anche quando le cose prendessero un diverso andamento, rimarrebbe legislativamente sanzionata una direttiva di azione che, se ancora si giustifica nella contingenza della ristrettezza creditizia, venendo meno, come speriamo, questa condizione di base, potrebbe essere completamente capovolta. Comunque, rispetto alla legislazione agevolativa esistente nei riguardi della Società concessionaria per la costruzione delle autostrade, l'articolo 2 in-

nova in diversi punti. Intanto le agevolazioni verrebbero applicate a tutti i mutui, il che vuol dire ai mutui che si contraggono presso qualsiasi azienda di credito, e non semplicemente presso quelle aziende di credito che la legge istitutiva aveva stabilito, e che sono gli istituti di pubblica utilità, le casse di risparmio, gli istituti abilitati all'esercizio del credito a lungo termine. Quindi si estende l'area della stipulazione del mutuo anche nei riguardi di un'azienda di credito che abitualmente si chiama banca e che in genere è abilitata all'esercizio del credito per non oltre cinque anni e con la possibilità di attingere al credito ordinario sulla base di cinque anni; con la possibilità, inoltre, di trasformare in operazioni a medio o lungo termine anche quelle che dovrebbero essere a breve termine. Tanto è vero che la durata del credito è fissata al termine di 30 anni, il che vuol dire che si può beneficiare del mutuo in tutte le lunghezze che stanno al di sotto dei trent'anni; quindi la norma arriva a coinvolgere in questa operazione anche le banche che, di nome, non fanno operazioni oltre cinque anni. E questa sicuramente è una novità, come una novità è determinata dal fatto del riferirsi per la prima volta a crediti contratti all'estero. Io qui non ho adesso in mente le misure legislative che regolano di norma i crediti contratti all'estero in tutti i settori...

M A R T I N E L L I , *relatore*. C'è una legge del 1955.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non la ricordo, ma è chiaro che bisognerebbe tener presente, per lo meno, anche quella legge, per poter valutare la portata di questo provvedimento. Comunque, esiste una garanzia essendo prescritta un'esplicita autorizzazione, nei termini e con i controlli che sicuramente ci sono per quanto riguarda i movimenti di capitali di provenienza estera, mentre invece sembra che non sia prescritta autorizzazione, nei riguardi del Consiglio di amministrazione, per quanto riguarda l'assunzione di mutui all'interno. Ma è chiaro che, nel quadro programmatico, la provvista di fon-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)25^a SEDUTA (1° ottobre 1964)

di il Consiglio di amministrazione la farà ricercando sul mercato le condizioni più adeguate; e mentre prima era obbligatorio, per questi mutui a lungo termine, ricorrere alle aziende indicate dalla legge del 1961, ora si vuole liberalizzare questo vincolo sia per quanto riguarda gli istituti ai quali ci si vuol rivolgere, sia per quanto riguarda la durata del mutuo stesso.

Quindi queste novità, in definitiva, lasciano un po' perplesso il Ministro delle finanze, sia per le operazioni in sé e anche per le innovazioni che non si armonizzano nella sistemazione delle agevolazioni e domani potrebbero costituire precedenti suscettibili di essere invocati da altre categorie. Io posso, personalmente, considerare con particolare favore quanto si riferisce al miglioramento delle comunicazioni attraverso i valichi alpini; ma attualmente rappresento il Ministero delle finanze, che prevede che se domani si formassero, per esempio, per l'esecuzione di questi lavori, degli interessi vitali del mondo economico e turistico che sta al nord, noi dovremmo ulteriormente estendere queste agevolazioni.

Quindi, mantenendo un atteggiamento negativo per quanto riguarda l'articolo 2, potrei tutt'al più accettare la proposizione mediatrice del relatore, secondo la quale le disposizioni contenute nell'articolo 2 si applicherebbero fino al 31 dicembre 1969. Concediamo un quinquennio, poi ne ripareremo; vediamo, insomma, di introdurre una limitazione temporanea dell'agevolazione, perché in mancanza di quella dovrei mantenere un atteggiamento negativo.

MARTINELLI, *relatore*. I mutui oggetto di queste agevolazioni sarebbero quelli contratti in questo limitato periodo di tempo.

LOGIUDICE. Desidererei dal relatore un chiarimento: approvando nel suo testo attuale l'articolo 2, in ordine ai mutui della durata massima di 30 anni, contratti in Italia e all'estero dalle società concessionarie di costruzione e di esercizio di autostrade ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, escludiamo automaticamente l'ANAS?

ROSELLI. L'ANAS non c'entra.

LOGIUDICE. Trovo strano ciò, in quanto per legge l'ANAS può contrarre mutui, come si evince dalla legge relativa all'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Quindi se c'è un ente che ha bisogno, semmai, di essere favorito è proprio l'ANAS, che è organismo statale e che realizza una strada senza pedaggio come la Salerno-Reggio Calabria. E siccome a me sembra che la dizione dell'articolo 2 del disegno di legge in esame non contempli proprio quelle possibilità di mutuo previste dall'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, desidero un chiarimento.

Altra richiesta di chiarimento: opportunamente, all'articolo 1 del provvedimento in esame, si fa riferimento alle società concessionarie a norma dell'articolo 16 della legge n. 729 del 1961. E l'articolo 16 stabilisce il programma di autostrade. All'articolo 2 del disegno di legge in discussione, invece, non si fa riferimento al citato articolo 16, e non so proprio spiegarmi il motivo. Mi viene il dubbio che la nuova concessione non sia fatta esclusivamente per il completamento del piano autostradale di cui alla legge del 1961 ma anche per altre autostrade, per cui potremmo trovarci imbarcati in altre opere prima di aver ultimato i programmi già avviati. Perciò io proporrei di fare, nell'articolo 2, un esplicito riferimento agli articoli 15 e 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

MARTINELLI, *relatore*. Prima di rispondere al senatore Lo Giudice e restando inteso che se vi è incertezza proporrei eventualmente alla Commissione di rinviare l'esame del provvedimento, per avere più tempo di approfondire il problema, dirò, ai fini della valutazione dell'apporto di fondi privati dall'estero e per l'estero, che nel mese di maggio 1964 abbiamo avuto un supero di 43 milioni e 700 mila dollari, mentre nel mese di maggio del 1963 avevamo avuto un deficit di 83 milioni; aggiungerò che nel mese di giugno 1964 abbiamo avuto un supero, solo per i fondi privati, di 166 milioni e 700 mila dollari, mentre nel giu-

gno del 1963 si era registrato un *deficit* di 4 milioni e 100 mila dollari. La qual cosa ci permette di registrare i seguenti risultati nell'impiego di fondi privati dall'estero e per l'estero: nei primi sette mesi del 1963, un passivo di 171 milioni e 900 mila dollari; nei primi sette mesi del 1964, un attivo di 178 milioni e 100 mila dollari; vale a dire che la differenza algebrica tra l'andamento negativo dei primi sette mesi del 1963 e quello positivo dei corrispondenti mesi del 1964 è di circa 300 milioni di dollari. Ciò per rappresentare quanto delle variazioni intervenute nella bilancia dei pagamenti sia dovuto esclusivamente ai movimenti di fondi privati. Cosicché, se per ipotesi, in un momento come l'attuale, ancora di difficoltà, ne venissero altri, sia pure vincolati, che non servono alle operazioni di base ma legati agli investimenti controllati da aziende pubbliche, tutto ciò, ora, non potrebbe essere interpretato come una operazione negativa per la nostra economia.

Detto ciò a puro titolo informativo, debbo rispondere al senatore Lo Giudice, il quale ha chiesto se l'ANAS — che l'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, autorizza a contrarre mutui fino all'importo massimo di 180 miliardi di lire — sia o no agevolata. Debbo ritenere di sì, perchè l'articolo 8 della legge citata dice: « Tutti gli atti e contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge, ivi comprese le convenzioni per le concessioni, i contratti relativi alle costruzioni e all'esercizio delle autostrade previste dalla stessa legge, i contratti di appalto e di fornitura per la costruzione, manutenzione e gestione delle strade di cui sopra; i contratti di finanziamento, di consolidamento, di estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, comprese le fidejussioni prestate dagli enti pubblici per il servizio dei mutui; l'emissione di obbligazioni e i relativi interessi, nonchè gli atti di gestione dei contributi previsti dagli articoli 2, 18 e 19 della presente legge, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri. Le stesse agevolazioni si applicano ai contratti occorrenti per la sistemazione dai rapporti previsti dal successivo articolo 18, nonchè agli atti occorrenti per

il trasferimento dall'ANAS alle concessionarie ».

L O G I U D I C E. Non può riferirsi all'ANAS, in quanto si parla solo di esenzione per gli interessi delle obbligazioni, non dei mutui.

M A R T I N E L L I, relatore. Ma c'è la legge 3 novembre 1963, n. 1463, che estende le agevolazioni accordate primitivamente agli interessi sulle obbligazioni anche ai mutui, purchè contratti con gli enti di diritto pubblico. Comunque, dovendo procedere ad accertare la validità del quesito posto dal senatore Lo Giudice, mi permetto di proporre il rinvio della discussione.

R O S E L L I. Sento il dovere di porgere i miei ringraziamenti e congratulazioni, quale modestissimo presentatore del provvedimento in discussione, al relatore Martinelli, che ha chiarito e risolto il problema con grande competenza. Quando ho parlato, tagliandogli, se così posso dire, la strada, l'ho fatto perchè avevo letto il rapporto del Ministero delle finanze. Io sono per il Governo e quindi non intendo assolutamente incunarmi in una divergenza di vedute fra Ministeri. L'onorevole sottosegretario Valsecchi ci ha proposto, in via subordinata, una soluzione. Se la Commissione ritiene di accettare tale proposta conciliativa e transitoria bene, altrimenti mi farò io stesso proponente di un emendamento soppressivo dell'articolo 2. Ripeto che sono per il Governo, non contro di esso, e quindi non intendo che la norma di cui trattasi possa provocare un contrasto nell'ambito governativo.

F R A N Z A. Desidero fare una dichiarazione in relazione all'articolo 2. In linea generale, sono dell'avviso che la finalità di favorire l'ingresso in Italia, con i dovuti controlli, di capitali esteri vada incoraggiata e sostenuta, perchè diretta ad offrire maggiori disponibilità di mezzi, elemento questo positivo, dato il momento economico-sociale, per determinare le condizioni più adatte per l'assestamento. Una legislazione di favore in tal senso potrebbe trovare un

arresto in condizioni più favorevoli. Il Governo stesso ci potrà dire quando sarà il momento per invocare tali misure.

Tenuto conto del criterio di gradualità preso a base a suo tempo nel programma di costruzione della rete autostradale, una limitazione sopravveniente circa le disponibilità di mezzi determinerebbe un arresto nella esecuzione del programma, con danno prevalentemente per il Sud e le zone depresse.

Ciò porterebbe alla instaurazione di una politica diretta a capovolgere le impostazioni tradizionali, tra cui quelle riguardanti il Sud.

P R E S I D E N T E. Il senatore Roselli ha comunicato che, dato i rapporti che intende siano mantenuti tra il Ministero delle finanze e quello del tesoro, è pronto a ritirare l'articolo 2 del suo disegno di legge

B O S S O. A me pare che l'articolo 2 non possa essere ritirato per assecondare l'istanza del Ministero delle finanze, in quanto proprio il rappresentante di tale Dicastero ha fatto una proposta conciliativa, consistente nel fissare un termine per la norma di cui si tratta; e, accettando quel termine, determineremmo automaticamente l'accordo fra Ministero delle finanze e Ministero del tesoro. Di fatto, il problema vero è un altro: ossia che la parte socialista si è dichiarata contraria e quindi, evidentemente, preoccupato di non avere il voto di tale settore...

B O N A C I N A. È un motivo valido anche questo.

B O S S O. ...preoccupato, dicevo, di non avere il voto di tale settore, ecco che il proponente rinuncia a quella che è una norma estremamente giusta, sulla cui opportunità io continuo ad insistere, aggiungendo le mie argomentazioni a quelle portate dal senatore Martinelli. È dunque chiaro che io non posso votare a favore della soppressione dell'articolo 2, ma siccome è oramai chiaro che sarà

approvato solo l'articolo 1, vorrei avere dal Governo l'assicurazione che il problema impostato dall'articolo 2 del disegno di legge in esame non verrà accantonato, ma sarà approfondito ed eventualmente riproposto all'attenzione del Parlamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Alle obbligazioni emesse dalla Società concessionaria per la costruzione e l'esercizio delle autostrade di cui all'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e assistite dalla garanzia dell'Istituto per la ricostruzione industriale sono estese le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51.

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni previste dal primo comma dell'articolo 8 della legge 24 luglio 1961, numero 729, si applicano a tutti i mutui della durata massima di trenta anni, contratti in Italia e all'estero dalle società concessionarie di costruzione e di esercizio di autostrade ai sensi della legge medesima, anche per quanto concerne gli interessi derivanti dai mutui stessi.

Lo stesso proponente del disegno di legge, senatore Roselli, ha presentato un emendamento, tendente a sopprimere l'articolo in esame.

Metto ai voti tale emendamento soppressivo dell'articolo 2.

(È approvato).

Il disegno di legge rimane pertanto costituito da un articolo unico già approvato.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

25ª SEDUTA (1º ottobre 1964)

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Iozzelli: « Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale assunto sino al 15 maggio 1964, nei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro e nei reparti dei danni di guerra delle Intendenze di finanza » (705) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Iozzelli: « Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale assunto sino al 15 maggio 1964, nei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro e nei reparti dei danni di guerra delle Intendenze di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo che la 1ª Commissione (Interni) ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

MARTINELLI, relatore. Il disegno di legge in esame si riferisce ad un gruppo di dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro e dei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza. Ho chiesto di quante unità potesse trattarsi: mi è stato risposto diverse centinaia. Il numero dovrebbe oscillare fra 300 e 400.

BELOTTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono esattamente 314.

MARTINELLI, relatore. Tale personale si trova legato all'Amministrazione del tesoro da un rapporto che l'onorevole Iozzelli, nella sua relazione, definisce quanto meno anacronistico, ma che potrebbe essere anche definito con parole meno garbate. Tali dipendenti dalla pubblica Amministrazione figurano come cottimisti in virtù dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962,

n. 1289, che aveva per oggetto il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290 che aveva per oggetto integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro. Il personale è retribuito con i fondi già stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'articolo 17 della legge n. 1289 dice che, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge, coloro i quali, comunque assunti e denominati, con retribuzione sui fondi già stanziati negli stati di previsione, prestino servizio nell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro almeno dal 15 giugno 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, sono collocati presso la detta Amministrazione centrale con la qualifica di diurnisti a seconda del titolo di studio posseduto o delle mansioni svolte, nella categoria del personale non di ruolo.

La stessa norma, all'incirca, detta l'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290. Detto articolo dice: « Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, prestino servizio nei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza almeno dal 15 giugno 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, sono collocati, con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria d'inquadramento ».

Naturalmente il termine è stato spostato, fissandosi la decorrenza del servizio richiesto, non più, come era detto nelle due leggi citate « almeno dal 15 giugno 1962 », ma « dal

15 maggio 1964 » perchè nel frattempo il fabbisogno per lo svolgimento delle mansioni che ho ricordato da parte di questi dipendenti della pubblica Amministrazione aveva richiesto che circa 300 altre persone fossero assunte per soddisfare il fabbisogno stesso.

Mi sembra quindi che, per ragioni, vorrei dire, prima di tutto di giustizia, di carattere sociale, per evitare questo che non chiamo sconcio, ma questa cattiva figura che l'Amministrazione pubblica fa trattando alcuni suoi dipendenti in modo che se così li trattasse un privato incoglierebbe in gravi sanzioni, mi sembra, dico, che il presente sia uno dei disegni di legge che ci permettono di togliere al volto pur sempre onorabile della pubblica Amministrazione alcune mende, una delle quali è proprio questa.

PELLEGRINO. Ho sentito parlare di un termine finale del 15 maggio 1964, se non erro; e di un termine iniziale, mi pare, dall'aprile 1962.

MARTINELLI, *relatore*. No, era il termine contenuto nelle precedenti leggi, che, naturalmente, è stato spostato al 15 maggio 1964.

PELLEGRINO. Quindi, in sostanza, è sufficiente che gli interessati siano stati assunti in servizio, anche se hanno fatto un mese, due mesi, tre mesi di servizio, e siano stati retribuiti sui fondi del Ministero del tesoro. Siamo perfettamente d'accordo. Vorrei dire soltanto questo: effettivamente si tratta di un'opera di giustizia perchè questi dipendenti vengono pagati in maniera veramente irrisoria.

MARTINELLI, *relatore*. Mi pare 40.000 lire al mese lorde.

PELLEGRINO. Credo anzi che detti dipendenti, da quattro mesi, non riescano neanche ad avere quella retribuzione. Ritengo quindi che questo provvedimento sia di urgente necessità e venga a costituire un'opera di giustizia.

PIRASTU. Noi, come ha detto il senatore Pellegrino, siamo d'accordo. Vo-

levo fare soltanto brevissime osservazioni; d'altronde questo disegno di legge è stato anche approvato all'unanimità in sede legislativa dalla competente Commissione della Camera.

In effetti, a dire le cose come debbono essere dette, questi 300 e più cottimisti furono assunti in deroga alla legge, perchè sia nella legge n. 1289 che nella legge 1290, si era fatto divieto di assumere altri cottimisti. Invece sono stati assunti per ragioni che noi non dubitiamo siano state legittime; comunque, assunti in deroga alla legge. Però oggi dobbiamo rilevare che questi 314 cottimisti ci sono e sono pagati in modo che non esito a dire vergognoso. Il senatore Martinelli ha parlato di 40.000 lire al mese; ma sapete come si raggiungono queste 40.000 lire al mese? In questo modo: ogni cottimista viene pagato 1.400 lire al giorno, nei giorni in cui lavora; se capita una festa, anche Natale o Capodanno, il cottimista, non lavorando, non percepisce le 1.400 lire al giorno; le assenze non sono pagate, naturalmente; quei dipendenti, inoltre, non hanno diritto all'assistenza, non hanno diritto alle ferie, non hanno nessun diritto. Non è che ogni mese essi ricevono questa sia pur piccola somma.

PRESIDENTE. Riceveranno quella corrispondente ai giorni in cui hanno lavorato.

PIRASTU. Ma anche coloro che hanno effettuato tutti i giorni lavorativi, non è che ogni mese ricevano l'importo corrispondente al lavoro svolto, perchè per una questione contabile vengono pagati in modo del tutto irregolare, anche per le giornate lavorative.

PRESIDENTE. È strano, perchè per le giornate lavorative devono essere pagati regolarmente.

PIRASTU. Ma non ogni 27 del mese: anche due mesi dopo. Ora, queste cose le ho dette per indicare come nella nostra amministrazione effettivamente si verificano delle situazioni veramente inaccettabili.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)25^a SEDUTA (1° ottobre 1964)

Detto questo, nonostante, ripeto, questi dipendenti siano stati assunti in deroga alla legge, e per motivi giustificabili, ma su cui, comunque, ci sarebbe da discutere, noi siamo assolutamente favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. È strano che questo disegno di legge abbia una motivazione così incompleta: non vi si dice niente di tutto questo; viene soltanto proposta l'estensione di taluni benefici.

PIRASTU. Da cottimisti passano a diurnisti.

PELLEGRINO. Praticamente gli avventizi sono pagati regolarmente.

CENINI. Desidero rivolgere al relatore una domanda che riguarda l'articolo 2: a che cosa si riferisce il divieto di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1962, n. 959? Perché se riguardasse il divieto di assumere avventizi sarei un po' perplesso, trattandosi del Ministero del tesoro.

FRANZA. Io sono favorevole all'approvazione del disegno di legge; ma, se non ricordo male, la Commissione finanze e tesoro si è occupata di questo argomento verso la fine della III legislatura, su proposta del senatore Sansoni. Nel momento dell'approvazione delle leggi le quali poi vennero pubblicate il 30 agosto 1962, si fece presente che con il termine del 15 aprile 1962 si veniva a creare una situazione in danno di alcuni dipendenti dell'Intendenza di finanza assunti dopo tale data, che erano in servizio nel tempo in cui le assemblee legislative approvarono la proposta di legge Sansoni. La proposta venne restituita dal Capo dello Stato con suo messaggio motivato con il rilievo che i fondi non erano sufficienti.

Ora, signor Presidente, qui sorge un problema: quella legge che fine ha fatto?

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le risponderò alla fine della discussione.

FRANZA. E può decadere una legge quando c'è stata l'approvazione di tutti e due i rami del Parlamento?

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Scusi, ma è sopraggiunta la fine della legislatura.

FRANZA. Ma il principio di continuità della legislazione, che non agisce per quanto concerne i disegni di legge, per quanto riguarda le leggi e il loro *iter* impone che una legge approvata dalle due Camere verso la fine della legislatura e restituita con messaggio del Capo dello Stato, vada riportata dinanzi alle nuove Camere, perchè un messaggio presidenziale non può restare senza risposta.

Le Camere sono sempre le stesse, perchè c'è il principio della continuità dell'attività legislativa, non ci sono Camere diverse.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quando è finita la legislatura ne viene un'altra distinta dalla precedente e tutti i provvedimenti che a fine legislatura non avevano concluso il loro *iter* decadono.

FRANZA. Ma i regolamenti non parlano delle leggi. Quella era una legge. Doveva essere soltanto promulgata: non lo fu perchè intervenne un messaggio del Capo dello Stato, che non può restare senza risposta. Questa è una questione di principio che va sottoposta alla Giunta del regolamento.

Siccome qui si tratta di un problema umano, che si traduce in uno di urgenza, noi non solleviamo pregiudizialmente questioni di principio, soltanto desideriamo sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi un argomento che ha la sua importanza per una diversificazione tra disegno di legge e disegno di legge. Pertanto ci dichiariamo favorevoli al provvedimento, in quanto si tratta indubbiamente di posizioni da sanare.

MAIER. Premesso che sono anch'io favorevole all'approvazione del disegno di legge, vorrei alcuni chiarimenti, perchè ho l'impressione che le leggi stabiliscano de-

terminate norme e che poi si operi in modo del tutto diverso. In particolare, non ho capito bene quale sia lo stato giuridico del personale in oggetto: quello attuale e quello che verrebbe ad assumere. Si è detto che i cottimisti diventeranno diurnisti. Che cosa sono i diurnisti? Sono degli impiegati avventizi, cioè fuori ruolo, che ad un certo momento avranno diritto di entrare nel ruolo aggiunto, allorchè avranno maturato l'anzianità prevista e che, come è avvenuto nel passato, verranno più avanti addirittura a trovarsi in posizione migliore di quella in cui si trova certo personale di ruolo, che ha sostenuto il suo bravo concorso e così via? Se è una simile posizione che andiamo a sanare, sono d'accordo, purchè sia veramente l'ultima volta che si emanano dei provvedimenti di sanatoria, poichè, se le leggi stabiliscono che il personale dello Stato deve essere assunto tramite concorsi, non vedo perchè proprio lo Stato debba non rispettare le sue leggi. Una esigenza, questa, assoluta.

MARTINELLI, *relatore*. I senatori Cenini e Maier hanno, sostanzialmente, prospettato la medesima questione. In particolare, il senatore Cenini, rifacendosi all'articolo 2 del disegno di legge in esame, ha chiesto di conoscere il dettato dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1962, n. 959. Tale articolo recita esattamente così: « Per esigenze di servizio di carattere eccezionale e non ricorrenti, l'Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale straordinario per mansioni esecutive e ausiliarie, nei limiti di contingenti da stabilirsi di volta in volta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro. Tale personale può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a 90 giorni e cessa di diritto dal servizio al compimento di detto periodo ». Segue l'ultimo comma, cioè quello più importante, che dice: « Al personale assunto ai sensi del primo comma compete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento previdenziale e quello economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo di terza e quarta categoria. Non è ammessa alcun'al-

tra assunzione di carattere eccezionale in qualsivoglia altra forma e con qualsiasi altro tipo di retribuzione ».

Debbo ritenere che tali norme, riguardanti l'Amministrazione finanziaria, cioè il Ministero delle finanze, non fossero applicabili all'Amministrazione del tesoro, perchè con l'articolo 2 del provvedimento in esame si precisa, appunto, che il divieto di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1962, n. 959, è esteso all'Amministrazione del Ministero del tesoro. E siccome, in base al successivo articolo 4 sempre del disegno di legge in discussione, l'estensione del divieto avrà valore dal giorno della pubblicazione della nuova legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, è da supporre che se dovessero continuare assunzioni del tipo esaminato, potrebbe essere aperta una azione di responsabilità nei confronti di coloro i quali coi loro decreti autorizzassero le assunzioni illegali.

Mi sembra, con ciò, che la domanda conoscitiva del senatore Cenini sia stata pienamente soddisfatta e che sia anche tranquillizzato il giusto timore affacciato dal senatore Maier: che si possano ripetere gli inconvenienti che andiamo a sanare con il provvedimento in esame.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Volevo solo far presente alla Commissione quale è stata la ragione dell'assunzione di questi poco più che 300 cottimisti. Nel 1962 si è verificato un fatto nuovo nell'Amministrazione dei danni di guerra, si è avuta cioè una sentenza del Consiglio di Stato che ha obbligato l'Amministrazione del tesoro a riaprire, sostanzialmente, i 3 milioni circa di pratiche già liquidate, in quanto è stato accertato un errore fondamentale nella liquidazione di tutte le pratiche dei danni di guerra.

La sentenza del Consiglio di Stato stabiliva che la revisione dovesse avvenire su domanda degli interessati, ma l'Associazione dei sinistrati di guerra, naturalmente, si è resa parte diligente in proposito, per cui si è determinato un fabbisogno eccezionale di personale per fronteggiare il regolare svolgimento del milione di pratiche che erano in

corso di lavorazione e la revisione dei 3 milioni circa di pratiche già concluse le quali, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, dovevano essere gradualmente riaperte. Mancava soprattutto il personale d'ordine, mentre per il resto, con opportuni accorgimenti interni, l'organizzazione poteva reggere. Tale fabbisogno eccezionale all'inizio poteva sembrare di carattere transitorio, ma poi, come avviene nell'Amministrazione dello Stato quando il personale fuori ruolo è acquisito, diventa necessario e irrinunciabile.

Sta di fatto, però, che questi cottimisti hanno un trattamento veramente ignominioso ed io non posso che sottolineare la gravità di questo stato di cose: il Ministero del tesoro, comunque, non poteva fare niente di più in relazione alla situazione di estrema irregolarità in cui questi 300 cottimisti sono venuti a trovarsi.

Il senatore Franza ha poco fa accennato ad un particolare e cioè al fatto che alla fine della legislatura scorsa la Camera dei deputati ed il Senato avevano approvato un provvedimento per la sistemazione di questo personale, che però venne restituito al Parlamento con un messaggio del Capo dello Stato perchè mancante di copertura. E questo si era verificato in quanto che la copertura veniva attinta da un provvedimento che a fine legislatura non era stato perfezionato. Questa circostanza, che si verifica spesso a fine legislatura, quando tutto è un po' caotico, ha portato all'inconveniente cui stiamo cercando di ovviare.

Pare a me almeno opinabile che un provvedimento che non è stato promulgato, ma restituito a fine legislatura dal Capo dello Stato perchè mancante di copertura, per ciò stesso debba essere portato avanti dalla nuova legislatura.

Il Governo non aveva fatto pressioni al riguardo al Parlamento perchè il Ministro della riforma burocratica all'inizio della legislatura aveva pregato di soprassedere in quanto si riprometteva di riesaminare la posizione di questo sparuto numero di cottimisti e di risolvere il più organicamente e il più equamente possibile il problema in un quadro più generale. La questione della riforma

generale del personale, però, è andata fatalmente per le lunghe e costoro hanno continuato a trovarsi per un anno e mezzo circa in questa situazione di instabilità, di irregolarità sotto ogni punto di vista e — diciamo pure — di fame per quanto si riferisce alla retribuzione.

Si imponeva, quindi, ad un certo momento, che il loro problema venisse risolto in modo decente: come ho già detto, però, non si può chiamare in causa la cattiva volontà di nessuno perchè vi è stata una serie di fatti e di coincidenze che hanno portato a questa particolare situazione.

Con il presente provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, questo personale viene fatto passare dalla categoria dei cottimisti a quella — sempre fuori ruolo — dei diurnisti, con una maggiore retribuzione e con l'acquisizione dei diritti previdenziali e assistenziali.

Il Governo ha ritenuto che il presente disegno di legge risolvesse il problema, che è un problema di giustizia e di equità, il quale ha un suo rilievo particolare se si tiene conto del fatto che le vicende che hanno caratterizzato le precedenti soluzioni sono state anomale anche in relazione alla particolare situazione in cui è venuto a trovarsi il Parlamento a fine legislatura.

M A I E R . Vorrei un ultimo chiarimento. Si tratta di personale con mansioni esecutive o ausiliarie, non con mansioni di altro genere?

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di scritturali, di personale d'ordine.

M A I E R . E passano in ruolo senza concorso?

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come è noto, per poter entrare nella carriera dello Stato occorre affrontare il concorso: anche i diurnisti, che sono di una categoria superiore, però fuori ruolo, per entrare in ruolo devono sostenere un concorso. Questo è scritto nelle norme generali dello Stato.

M A I E R . Non sono d'accordo. Secondo me passano in ruolo senza concorso: almeno una parte.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non vi è passaggio automatico dal fuori ruolo al ruolo: e qui ci troviamo nel campo delle categorie fuori ruolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano, con le modalità dalle stesse stabilite, a coloro che comunque denominati ed assunti, purchè entro il 15 maggio 1964, con retribuzione su fondi già stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti danni di guerra presso le intendenze di finanza.

(È approvato).

Art. 2.

Il divieto di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1962, n. 959,

è esteso all'Amministrazione del Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della legge per il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 1964 si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il predetto periodo concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari